



**Cosenza 22/08/2024**

**Prot. n. 1301/2024**

**A tutti gli iscritti all'Albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica  
dell'Ordine TSRM e PSTRP di Cosenza**

***Oggetto: Avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione suppletiva della Commissione d'Albo della Professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica.***

Ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, pubblicato con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto "Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie", è convocata l'Assemblea per l'elezione suppletiva della Commissione d'Albo della Professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di **Cosenza**.

Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dell'art. 7, comma 1 del suddetto decreto in relazione alle dimissioni di tre componenti della Commissione di Albo della Professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018, il nuovo Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e le Commissioni di Albo durano rispettivamente in carica quattro anni.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, il mandato degli eletti in sostituzione dei cessati dura sino alla scadenza del quadriennio specifico (2024-2027).

Gli iscritti allo specifico Albo dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Cosenza, ai sensi dell'art. 1 del DM 11 giugno 2019, sono convocati per l'elezione della seguente Commissioni di Albo:

**1. Commissione di Albo della Professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica**

Di seguito si riportano i nominativi uscenti:

- Professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica:

<b>Cognome e nome</b>
De Franco Fabiola
Napoli Giada
Perri Salvatore



Possono votare (elettorato attivo) gli iscritti all'Albo di competenza e possono essere eletti (elettorato passivo) coloro che risultino iscritti all'Albo di competenza al momento dell'espressione del voto.

L'assemblea elettiva è convocata presso

***La sede dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Cosenza, via Fratelli Cervi, n. 10, C.A.P. 87100, Cosenza (CS) con le seguenti modalità:***

a. **In prima convocazione nei seguenti giorni:**

sabato 28/09/2024: dalle ore 09:00 alle ore 12:00; composto il seggio elettorale, le operazioni di voto inizieranno dalle ore 12:00 alle 17:00;

domenica 29/09/2024: dalle ore 09:00 alle ore 12:00; terminate le procedure elettorali inizierà lo scrutinio dei voti.

b. **In seconda convocazione nei seguenti giorni:**

sabato 05/10/2024: dalle ore 09:00 alle ore 12:00; composto il seggio elettorale, le operazioni di voto inizieranno dalle ore 12:00 alle 17:00;

domenica 06/10/2024: dalle ore 09:00 alle ore 12:00; terminate le procedure elettorali inizierà lo scrutinio dei voti.

c. **In terza convocazione nei seguenti giorni:**

sabato 12/10/2024: dalle ore 08:30 alle ore 11:30; composto il seggio elettorale, le operazioni di voto inizieranno dalle ore 11:30 alle 18:00;

domenica 13/10/2024: dalle ore 09:00 alle ore 17:00; terminate le procedure elettorali inizierà lo scrutinio dei voti.

**Ordine del giorno:**

1. Registrazione iscritti;
2. Apertura dell'Assemblea, verifica dei poteri;
3. Presentazione candidati e liste;
4. Costituzione Commissione elettorale per l'elezione suppletiva della Commissione d'Albo della Professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica.



La votazione per l'elezione della Commissione d'Albo è valida:

- In prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti;
- In seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti;
- **a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.**

Decorse 3 (tre) ore dall'ora fissata per l'inizio dei lavori, qualora fosse impossibile costituire il seggio elettorale, in caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente, constatata tale situazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento approvato dalla Federazione Nazionale, conferma la successiva convocazione elettorale, redige apposito verbale e ne dà comunicazione sul sito dell'Ordine.

Si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il voto sarà espresso dall'elettorato con modalità cartacea.

L'elezione avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto. Si precisa che, in base all'articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo della Professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica dell'Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Cosenza, compresi i consiglieri uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente della Commissione d'Albo devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato.

**La singola candidatura e le liste devono essere presentate perentoriamente almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni, ossia entro il 18/09/2024, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [cosenza@pec.tsrn.org](mailto:cosenza@pec.tsrn.org) o a mano presso la sede dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Cosenza, in via Fratelli Cervi, n. 10, C.A.P. 87100, Cosenza (CS). A tal fine, si comunica che la sede dell'Ordine sarà aperta i giorni:**

- **mercoledì 04/09/2024 dalle 16:30 alle 19:30;**
- **mercoledì 11/09/2024 dalle 16:30 alle 19:30.**

L'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature relative all'Albo sul proprio sito istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Elettorale, il seggio è composto:



- a) tre Professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo, alla Commissione di Albo o al Collegio dei Revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
- b) dal Professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio Direttivo o alla Commissione di Albo nonché del Collegio dei Revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di Segretario.

I tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio.

Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente. Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.

La votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti della Commissione d'Albo dell'Ordine, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede per l'elezione della Commissione d'Albo recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio con le schede. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).

Posto che il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei componenti da eleggersi, nel caso in cui una scheda contenga un numero esuberante di preferenze, il voto viene conservato e vengono eliminate solo le preferenze in più seguendo l'elenco delle stesse.

Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell'Ordine, o del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione d'Albo, salva all'interessato di optare, alternativamente, per l'una o per l'altra carica qualora fossero confluiti, su di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l'una e per l'altra”.



A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018.

**Il Presidente**  
**Ordine TSRM e PSTRP di Cosenza**

**Dott. Salvatore Liserre**  
ORDINE DEI  
TSRM E PSTRP  
DELLA PROVINCIA  
DI COSENZA